

N. 00269/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00267/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2011, proposto da:

NADIA DABENINI, SIMONETTA MARIA MIGLIORATI, STEFANIA ROMANO, CATERINA LOMBARDI, SARA TRIGIANI, TANYA DABELLANI, BRUNA COMAROLI, LUISA FACCHI, MARICA D'ONOFRIO, CINZIA BRICCHI, CINZIA ZANETTI, rappresentate e difese dall'avv. Francesco Trebeschi, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Battaglie 50;

contro

COMUNE DI GHEDI, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, viale Stazione 37;

nei confronti di

LORENZO BORZI, MATTEO AGNARI, GIANLUIGI BOSELLI, DIEGO MARTINELLI, LUCA MOSTARDA, RAFFAELE PERRUCCI, DIEGO ZIGLIANI, FERDINANDO ALBINO, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del decreto del sindaco prot. n. 0019946/II°/1 del 30 novembre 2010, mediante il quale è stato nominato assessore il signor Matteo Agnari, con delega al bilancio e ai tributi;
- del decreto del sindaco prot. n. 0019948/II°/1 del 30 novembre 2010, mediante il quale è stato nominato assessore il signor Ferdinando Albino, con delega ai servizi alla persona;
- del decreto del sindaco prot. n. 0019952/II°/1 del 30 novembre 2010, con il quale sono state riordinate le deleghe tra gli assessori;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ghedi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2011 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato a un sommario esame:

1. Il presente ricorso riguarda la rappresentanza di genere all'interno della giunta del Comune di Ghedi. Con gli impugnati decreti del 30 novembre 2010 il sindaco ha colmato i posti vacanti in giunta con la nomina di due assessori uomini, e ha provveduto contestualmente a ripartire le deleghe.
2. Le ricorrenti contestano la nomina dei suddetti assessori in quanto effettuata in violazione del principio di pari opportunità, per la mancanza tra i componenti della giunta di almeno un assessore donna. Il sindaco specifica nei decreti impugnati che

la scelta di nominare due assessori uomini è stata presa dopo aver inutilmente sondato la disponibilità all'incarico di cinque donne affini politicamente e preparate culturalmente.

3. La legittimazione al ricorso deriva dal fatto che le ricorrenti sono elettrici del Comune di Ghedi astrattamente in possesso dei requisiti per la nomina ad assessore e comunque interessate, in quanto cittadine, a tutelare il principio della rappresentanza di genere.

4. L'ordinamento nazionale e quello comunitario contengono diverse disposizioni che tutelano non soltanto il principio della parità tra i generi ma anche quello di pari opportunità. Quest'ultimo consente azioni positive a sostegno del genere che per cause storiche si trova in una situazione di svantaggio, allo scopo di ristabilire una parità sostanziale (per un inquadramento complessivo circa il rango costituzionale di questi principi v. TAR Palermo Sez. I 15 dicembre 2010 n. 14310).

5. Rinviano al merito i necessari approfondimenti, si richiamano in questa sede tre specifiche fonti normative:

(i) l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea impone di assicurare la parità tra uomini e donne in tutti i campi (comma 1) e stabilisce che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del genere sottorappresentato (comma 2);

(ii) l'art. 1 del Dlgs. 11 aprile 2006 n. 198, come sostituito dall'art. 1 del Dlgs. 25 gennaio 2010 n. 5, contiene disposizioni analoghe (commi 2 e 3) e precisa poi (comma 4) che le stesse operano come vincoli non solo per gli atti normativi o a carattere generale ma per l'intera l'attività dei soggetti pubblici ("L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività");

(iii) l'art. 6 comma 3 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che gli statuti comunali e provinciali devono contenere norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra i generi e per promuovere la presenza di entrambi i generi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti.

6. Lo statuto del Comune di Ghedi nel disciplinare la composizione della giunta (art. 29) prevede la possibilità di nominare assessori esterni, ma non riserva espressamente un posto di assessore alla rappresentanza di genere. Nella norma dedicata ai principi fondativi (art. 6) è contenuto l'impegno del Comune a svolgere azioni positive e a promuovere iniziative per le pari opportunità.

7. Nonostante la formulazione generica dello statuto (che è parimenti oggetto di impugnazione) il quadro normativo sopra richiamato consente di individuare a carico del sindaco da un lato un obbligo di attivazione al fine di garantire la rappresentanza di genere in giunta, e dall'altro un onere di prova aggravato per quanto riguarda la dimostrazione di non aver potuto in concreto raggiungere questo obiettivo.

8. Nel caso in esame l'interpello di cinque persone non appare sufficiente a fornire la dimostrazione dell'impossibilità di nominare un assessore donna. Il numero di soggetti da coinvolgere in questa verifica non può essere rapportato semplicemente al numero di posti da assegnare ma deve essere stabilito con riguardo alle dimensioni e alle caratteristiche del contesto sociale.

9. Sussistono quindi i presupposti per concedere una misura cautelare nei limiti di seguito precisati:

(a) il sindaco è tenuto a esperire ogni utile tentativo ragionevolmente esigibile per individuare un soggetto di genere femminile, dotato di adeguate competenze tecniche o professionali, che manifesti la propria disponibilità a entrare in giunta allo scopo di attuare il programma dell'attuale maggioranza;

(b) per tale adempimento è fissato il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. Decorso tale termine il sindaco, qualora non abbia provveduto alla nomina di un assessore donna, farà pervenire alla segreteria di questo TAR una relazione analitica che descriva tutti i tentativi compiuti per adempiere al suddetto obbligo;

(c) nel periodo intermedio la giunta si considera validamente costituita e prosegue la propria attività con gli assessori attuali nella pienezza dei poteri, essendo i relativi provvedimenti sostenuti dal principio di continuità degli organi amministrativi. L'eventuale assessore donna nominato dal sindaco subentrerà quindi a uno degli assessori attualmente in carica secondo le regole di sostituzione ordinarie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

(a) accoglie la domanda cautelare come precisato in motivazione;

(b) fissa per la prosecuzione della trattazione in sede cautelare la camera di consiglio del 18 maggio 2011;

(c) rinvia a tale data la pronuncia sulle spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore

Stefano Tenca, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)